



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

COMUNE DI MONTE URANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E
VANTAGGI ECONOMICI**



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché vantaggi economici in genere a persone ed enti pubblici e privati, secondo le finalità riconosciute e tutelate dall'art. 3 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Definizioni delle tipologie di benefici

Ai fini del presente regolamento, per meglio comprendere e distinguere i termini utilizzati per indicare i vari tipi di benefici, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) per concessione di "contributi" si intende l'erogazione di denaro a fondo perduto diretta a supportare finanziariamente la realizzazione di attività o iniziative;
- b) per concessione di "sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di denaro a persone fisiche al fine della rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, e in particolare per il superamento dello stato di necessità o di indigenza della famiglia o della persona;
- c) per concessione di "vantaggi economici" si intende l'attribuzione di benefici in forme diverse dall'erogazione di denaro, che si possono estrinsecare nella concessione d'uso gratuita di beni mobili e immobili di proprietà dell'ente, nella effettuazione di un servizio senza corrispettivo, della esenzione o riduzione di oneri. Sono da ricomprendere in questa voce le varie forme di "collaborazioni" e i "patrocini" senza concessione di denaro.

Art. 3 - Soggetti destinatari di benefici

I soggetti destinatari dei benefici sopraindicati sono enti, associazioni, istituzioni, comitati, gruppi, ecc., aventi o no la personalità giuridica, la cui attività sia svolta senza perseguire fini di lucro e con carattere di continuità, non in maniera estemporanea.

I benefici in oggetto possono, altresì, essere destinati a singoli cittadini nei casi previsti specificatamente dal presente regolamento.

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purché l'attività o l'iniziativa sovvenzionata interessi comunque la popolazione residente nel Comune.

Art. 4 - Iniziative e attività oggetto di benefici

I benefici in oggetto possono essere concessi a sostegno di iniziative e attività che perseguano le finalità indicate negli artt. 10 e seguenti e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) realizzazione dell'iniziativa senza alcun scopo di lucro;
- b) svolgimento dell'iniziativa nel territorio comunale o comunque con possibilità di fruizione diretta da parte della cittadinanza;
- c) rilevanza pubblica e sociale degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'iniziativa;
- d) adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa, con evidenziazione dell'intervento del Comune.

Art. 5 - Criteri generali per la concessione



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Per la concessione dei benefici indicati all'art. 2 e per la determinazione della loro entità, si tiene conto, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione vigente e nello Statuto comunale, dei seguenti criteri generali:

- a) in caso di più richieste si dà la precedenza nell'ordine:
 - 1 - alle iniziative aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto ai compiti e alle finalità del Comune;
 - 2 - alle iniziative di grande interesse per la maggior parte della cittadinanza;
 - 3 - alle iniziative svolte con carattere di continuità;
- b) per la concessione si tiene conto:
 - 1 - della rilevanza e del contenuto dell'iniziativa;
 - 2 - delle esigenze e della capacità organizzativa del richiedente;
 - 3 - del rapporto spese/entrate dell'iniziativa;
 - 4 - della fruizione gratuita o meno dell'iniziativa;
 - 5 - della inesistenza di inadempienze o di difformi utilizzazioni da parte del richiedente di precedenti benefici concessi dal Comune.

Per quanto riguarda i criteri specifici per le iniziative dei settori specifici di intervento, si rinvia a quanto appositamente previsto negli articoli del Capo II.

Art. 6 - Richiesta di assegnazione

I benefici vengono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una corretta attività di coordinamento e programmazione, le richieste di benefici, ordinari e ricorrenti, devono essere presentate al Comune, di norma, almeno 2 mesi prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Le richieste di benefici straordinari per iniziative e/o attività non ricorrenti devono essere presentate, di norma, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

La domanda, da prodursi in carta semplice, deve contenere le complete generalità del richiedente o del legale rappresentante dell'associazione (inclusa l'indicazione del codice fiscale e dell'eventuale partita IVA), l'oggetto dell'iniziativa e il relativo programma, il costo previsto per la realizzazione, il tipo e l'entità del beneficio richiesto, l'indicazione della eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici e/o privati.

La richiesta di patrocinio vale anche come richiesta per le agevolazioni indicate al successivo art. 9.

Alla domanda va allegata, se non già in possesso del Comune, la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante se il richiedente agisce o no in regime d'impresa al fine dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- dichiarazione di non far parte dell'articolazione politica, organizzativa o amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, nel caso di enti o associazioni aventi personalità giuridica.

Art. 7 - Concessione di benefici

La richiesta di concessione di benefici, una volta protocollata, viene esaminata dal responsabile del servizio competente per settore che provvede alla necessaria istruttoria.

Nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta Comunale, sulla base delle istruttorie predisposte dai responsabili dei servizi, inserisce nel piano esecutivo di gestione gli interventi contributivi da attivare nel corso dell'anno.

In esecuzione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, il competente responsabile di area e/o di servizio, al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, adotta i provvedimenti di concessione dei benefici secondo le presenti norme regolamentari.

Art. 8 - Concessione ed erogazione di contributi



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

La concessione di contributi e la loro materiale erogazione avviene a seguito del regolare svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata, della quale il soggetto richiedente deve presentare apposita relazione. Nella relazione dovranno essere dichiarate le spese sostenute e le entrate conseguite. In ogni caso l'importo del contributo da concedere non potrà mai essere superiore alla differenza negativa tra le entrate e le spese.

In particolari casi di comprovata necessità il contributo può essere concesso ed erogato, in tutto o in parte, anche anticipatamente, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di presentare la relazione, con il rendiconto, sulla avvenuta realizzazione dell'iniziativa. In tali situazioni è fatto obbligo al responsabile competente di accertare, con proprio atto, l'avvenuto regolare svolgimento dell'iniziativa secondo i termini concordati e controllare il rendiconto delle entrate e delle spese. Qualora vengano rilevate gravi difformità nella realizzazione, il responsabile competente dovrà adottare i provvedimenti del caso.

Il pagamento della somma concessa viene disposto in favore del legale rappresentante o del nominativo firmatario della richiesta, il quale assume la piena responsabilità in ordine alla utilizzazione dell'importo corrisposto.

Art. 9 - Patrocinio comunale

Per patrocinio si intende la partecipazione del Comune all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di tributi locali.

Le modalità per la richiesta e i criteri per la concessione del patrocinio sono quelli indicati negli articoli precedenti.

Il provvedimento di concessione del patrocinio è emesso dal competente responsabile di area e/o di servizio al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90.

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa la seguente dicitura: "*Con il patrocinio del Comune di Monte Urano*".

CAPO II - FINALITÀ DI INTERVENTO

Art. 10 - Finalità di intervento e criteri specifici

I benefici disciplinati dal presente regolamento possono essere concessi, a domanda degli interessati, per iniziative e attività che perseguano finalità riconosciute e tutelate dall'art. 3 dello Statuto Comunale.

Negli articoli del presente CAPO II sono riportate le varie finalità di intervento e, per ciascuna di esse, sono indicati gli eventuali criteri specifici per la concessione, di cui tenere conto in aggiunta a quelli generali riportati all'art. 5.

Art. 11 - Finalità culturali e ricreative

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dello Statuto Comunale, sono meritevoli di sostegno le iniziative culturali e ricreative di tipo cinematografico, teatrale, musicale, folcloristico, di spettacolo e di intrattenimento, nonché di promozione culturale in genere.

Per la concessione di benefici vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità: fruizione gratuita e immediata dell'iniziativa, valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali locali.

Art. 12 - Finalità educative e didattiche

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, dello Statuto Comunale, sono meritevoli di sostegno le seguenti iniziative educative e didattiche: corsi e attività formative, convegni di studio e approfondimento, attività di divulgazione scientifico-letteraria, attività in genere rivolte agli alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Per la concessione di benefici vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità: attività educative di base, per la conoscenza delle lingue straniere, iniziative di supporto diretto all'attività scolastica.

Art. 13 - Finalità sportive

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, dello Statuto Comunale, sono meritevoli di sostegno le seguenti iniziative sportive: attività di diffusione e incentivazione della pratica sportiva a tutti i livelli, gare e manifestazioni sportive di rilevanza locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

Per la concessione di benefici vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri specifici:

- per le attività sportive va tenuto conto del numero di praticanti coinvolti (con particolare riguardo ai giovani) e della loro continuità nel tempo;
- per le iniziative sportive si deve tenere conto della loro rilevanza locale o nazionale, del livello di interesse suscitato, del grado di pubblicizzazione della realtà monturanese.

Art. 14 - Finalità di sviluppo economico-produttivo

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, dello Statuto Comunale, sono meritevoli di sostegno le seguenti iniziative che hanno come scopo lo sviluppo economico e produttivo del territorio e della comunità monturanese: attività di promozione e pubblicizzazione dell'economia locale (mostre, fiere, mercati, ecc.), attività incentivanti lo sviluppo dei vari settori economici (agricoltura, artigianato, industria, commercio, terziario), iniziative a favore dell'occupazione giovanile.

Per la concessione di benefici vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri specifici: rilevanza diretta della valorizzazione, livello di risonanza dell'iniziativa, coinvolgimento dei settori trainanti dell'economia locale.

Art. 15 - Finalità di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico

Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, dello Statuto Comunale, sono meritevoli di sostegno le seguenti iniziative che valorizzino il territorio comunale e il suo patrimonio storico, artistico e culturale: attività di promozione e pubblicizzazione del territorio, di salvaguardia e risanamento dell'ambiente, attività volte alla valorizzazione delle tradizioni locali, delle bellezze naturali, artistiche e storiche, itinerari turistici, convegni e seminari sul tema, interventi per la tutela, il risanamento, la ristrutturazione di edifici di particolare importanza.

Per la concessione di benefici vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri specifici: la rilevanza diretta della valorizzazione, il grado di coinvolgimento turistico, il valore e il pregio dell'edificio oggetto di tutela.

CAPO III - USO DI BENI COMUNALI

Art. 16 - Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di beni mobili o sale riunioni comunali da parte dei soggetti di cui all'art. 3 costituisce un vantaggio economico a favore degli utilizzatori.

L'utilizzo va concesso, su domanda degli interessati, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente regolamento, compatibilmente con le reali disponibilità del Comune e con le attività dallo stesso programmate.

Il provvedimento concessorio é rilasciato dal competente responsabile di area e/o di servizio al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge n.142/90.

Art. 17 - Utilizzo di beni mobili

É consentito l'utilizzo di beni mobili di proprietà comunale per iniziative e attività che presentino le caratteristiche indicate nell'art. 4.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Le richieste di utilizzo devono pervenire, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista quando trattasi di un uso limitato all'arco di una giornata. Il termine è elevato a 10 giorni quando trattasi di utilizzo che si prolunghi per più giorni.

Il consenso o il rifiuto, quest'ultimo da motivare esplicitamente, vanno comunicati al soggetto richiedente, di norma, almeno 2 giorni prima della data prevista per l'utilizzo. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per giustificati motivi: la revoca va comunicata agli interessati con congruo preavviso.

I beni dovranno essere riconsegnati integri e in perfetta efficienza, entro i termini indicati nel provvedimento di concessione. Il soggetto utilizzatore risponderà della perdita o del danneggiamento del bene, e dovrà rimborsare le spese necessarie per l'acquisto o il ripristino del bene. La valutazione dei danni e la quantificazione della spesa sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 18 - Utilizzo delle sale riunioni

È consentito l'utilizzo delle sale riunioni comunali per iniziative di pubblico interesse (convegni, mostre, corsi, rappresentazioni, concerti, ecc.) che perseguano le seguenti finalità

- a) favorire la comunicazione intersoggettiva e la consapevolezza della pubblica opinione;
- b) consentire la pubblicizzazione di iniziative ed attività;
- c) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale esistente;
- d) promuovere la diffusione e la conoscenza di esperienze artistiche, scientifiche, culturali, economiche, politiche e sociali.

Le richieste di utilizzo delle sale comunali devono pervenire, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista quando trattasi di iniziative che si concludano nell'arco della giornata. Il termine è elevato a 10 giorni quando trattasi di iniziative che comportino l'occupazione dei locali per più giorni.

Il consenso o il rifiuto, quest'ultimo da motivare esplicitamente, vanno comunicati al soggetto richiedente almeno 2 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

La concessione d'uso delle sale comunali può essere revocata in qualunque momento, per giustificati motivi: la revoca va comunicata agli interessati con congruo preavviso.

Al termine dell'utilizzo le sale dovranno essere riconsegnate ripulite e sistemate, con gli arredi e le apparecchiature esistenti in perfetta efficienza. Qualora le sale vengano sistemate e arredate da parte dei soggetti utilizzatori, gli stessi dovranno provvedere, a proprie cure e spese, a riconsegnarle libere e vuote di arredi, oggetti e di ogni altra attrezzatura introdotta.

Nell'utilizzo delle sale devono essere rispettati i limiti di capienza dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile inerente e/o conseguente l'utilizzo delle sale comunali, responsabilità che sono tutte a carico del soggetto utilizzatore.

Il concessionario risponderà di eventuali furti o danni, a persone e cose, che dovessero verificarsi durante l'utilizzo delle sale, e dovrà rimborsare le spese conseguenti. La valutazione dei danni e la quantificazione della spesa sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

A norma dell'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, annualmente viene aggiornato l'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, appositamente istituito. Gli aggiornamenti vengono pubblicati all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Per ogni soggetto beneficiario nell'albo sono indicati il domicilio, il codice fiscale o la partita IVA, l'importo erogato e la finalità del contributo, gli estremi del provvedimento concessorio e la disposizione normativa in base alla quale è stata disposta l'erogazione.

L'albo può essere liberamente consultato da ogni cittadino dietro semplice richiesta verbale.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, a seguito dell'esecutività della delibera di adozione e nell'osservanza delle norme statutarie, dopo l'ulteriore pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni delle tipologie di benefici
- Art. 3 - Soggetti destinatari di benefici
- Art. 4 - Iniziative e attività oggetto di benefici
- Art. 5 - Criteri generali per la concessione
- Art. 6 - Richiesta di assegnazione
- Art. 7 - Concessione di benefici
- Art. 8 - Concessione ed erogazione di contributi
- Art. 9 - Patrocinio Comunale

CAPO II - FINALITÀ DI INTERVENTO

- Art. 10 - Finalità di intervento e criteri specifici
- Art. 11 - Finalità culturali e ricreative
- Art. 12 - Finalità educative e didattiche
- Art. 13 - Finalità sportive
- Art. 14 - Finalità di sviluppo economico-produttivo
- Art. 15 - Finalità di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico

CAPO III - USO DI BENI COMUNALI

- Art. 16 - Concessione in uso di beni comunali
- Art. 17 - Utilizzo di beni mobili
- Art. 18 - Utilizzo delle sale riunioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 20 - Entrata in vigore



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

APPROVAZIONE

Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 29/12/98, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11/01/99 prot. n. 150.

Dopo l'esecutività dell'atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dal 3/02/99 al 18/02/99.